



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 03.02.2003
COM(2003) 41 definitivo

2003/0015 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio abroga, tra l'altro, le misure in vigore nei confronti dell'Afghanistan (regolamento (CE) n. 467/2001) e applica, tra l'altro, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alla posizione comune 2002/402/PESC.
2. Le misure di congelamento sono state adottate a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002, il Consiglio di sicurezza ha previsto esenzioni e deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare il regolamento in tal senso.
3. Le esenzioni, che agevoleranno l'applicazione delle misure di congelamento, dovrebbero essere concesse per motivi umanitari. La risoluzione 1452(2002), adottata su iniziativa dei membri UE del Consiglio di sicurezza, risponde alle preoccupazioni riguardanti le possibili violazioni dei diritti fondamentali espresse dal Parlamento europeo nel suo parere dell'11 aprile 2002 (COM(2002)117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS)).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC,¹

vista la proposta della Commissione,²

visto il parere del Parlamento europeo,³

considerando quanto segue:

- (1) a norma della posizione comune 2002/402/PESC, la Comunità europea deve prendere, tra l'altro, un certo numero di misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- (2) il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan,⁴ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ../2003 della Commissione;⁵
- (3) con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002, il Consiglio di sicurezza ha previsto un certo numero di esenzioni e di deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002). Tali

¹ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

² GU C [...] del , pag. .

³ GU C [...] del , pag. .

⁴ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁵ GU L [...] del [...], pag. .

deroghe possono essere concesse solo per motivi connessi al fabbisogno umanitario e devono essere approvate dal Comitato per le sanzioni;

- (4) occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per allinearlo con la posizione comune 2002/402/PESC e con le risoluzioni a cui si riferisce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 881/2002 è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica all'uso di capitali o di risorse economiche quando
 - (a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, abbia deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che l'uso dei capitali o delle risorse economiche in questione è:
 - (1) necessario per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - (2) destinato esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
 - (3) destinato esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - (4) necessario per coprire spese straordinarie, che devono essere debitamente giustificate dalla persona, dal gruppo o dall'entità i cui capitali o le cui risorse economiche sono stati congelati;
 - (b) una volta informato delle risultanze di cui alla lettera a), il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni, entro 48 ore, in merito alle conclusioni relative agli usi di cui ai suoi paragrafi 1), (2) e 3), o abbia approvato l'uso di cui al suo paragrafo 4).
2. L'autorità competente elencata nell'allegato II conferma senza indugio, per iscritto, la decisione del Comitato per le sanzioni alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati.

Le conferme per iscritto delle autorità competenti elencate all'allegato II sono valide in tutta la Comunità."
3. L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui fondi congelati di
 - interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

- pagamenti effettivi o dovuti nel quadro di contratti e accordi a causa di obblighi precedenti alla prima data in cui si è dovuto congelare il conto a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 337/2000,⁶ del regolamento (CE) n. 467/2001,⁷ del regolamento (CE) n. 881/2002 o di altri regolamenti recanti modifica di uno dei regolamenti suddetti.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione vengono congelati come il conto sul quale sono versati."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

⁶ GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1.

⁷ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.